



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 17/04/2020

Oggetto: PROSECUZIONE DELLA SOSPENSIONE DI TUTTI I MERCATI SU AREA PUBBLICA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, COMPRESO IL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI, FINO A TUTTO IL 30 APRILE 2020, SALVO DIVERSE ED ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19”, convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, ad oggetto: «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Richiamati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - 9 marzo 2020 - 11 marzo 2020 - 22 marzo 2020 – 1° aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, non più efficaci in quanto sostituite dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

Richiamato il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 28 del 16 marzo 2020 - con la quale veniva disposto il divieto di svolgimento di tutti i mercati su area pubblica alimentari e non alimentari, compreso il mercato dei produttori agricoli, fino a tutto il 3 aprile 2020 – e n. 31 del 2 aprile 2020, con la quale il divieto di svolgimento dei mercati è stato prolungato fino a tutto il 17 aprile 2020;

Considerato che permangono le ragioni rispetto alle quali si erano disposte le Ordinanze suddette e precisamente:

- l'obbligo di mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- i mercati settimanali svolti nel territorio comunale, compreso il mercato riservato ai produttori agricoli, rappresentano un elemento aggregatore di persone;
- le aree mercatali cittadine, all'aperto e non recintate, non consentono di effettuare un controllo degli accessi e non garantiscono quindi lo svolgimento delle attività in sicurezza, come prescritto dalle disposizioni nazionali e regionali sopra indicate;

Ritenuto pertanto necessario, per ragioni di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, disporre la prosecuzione della sospensione dei mercati cittadini fino a tutto il 30 aprile 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale,

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, la prosecuzione della sospensione di tutti i mercati su area pubblica alimentari e non alimentari, compreso il mercato dei produttori agricoli, già disposta con proprie Ordinanze n. 28 del 16 marzo 2020 e n. 31 del 2 aprile 2020, fino a tutto il 30 aprile 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e/o far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- alle forze di Polizia della città per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa.

DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

AVVERTE

che le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Valenza, 17 aprile 2020

Il Sindaco
(Giulio BARBERO)

